

N. 3069

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore OCCHIPINTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1998

---

Tutela del diritto al nomadismo e riconoscimento delle  
popolazioni zingare quale minoranza linguistica

---

## INDICE

Relazione .....	Pag. 3
Disegno di legge:	
Titolo I - Esercizio del diritto al nomadismo .....	» 7
Titolo II - Tutela delle minoranze zingare .....	» 12
Titolo III - Disposizioni finanziarie .....	» 14

ONOREVOLI SENATORI. - Le tensioni etniche sfociate agli inizi degli anni '90 nel conflitto jugoslavo hanno avuto come conseguenza gravissima, ma seminasosta dal clamore del conflitto, la fuga nel nostro Paese di migliaia di persone di origine «Rom» (letteralmente: «uomo libero»), nome con il quale le etnie di origine zingaresca identificano se stesse. Il totale di questi arrivi ha raggiunto le 35.000 unità, che si sono aggiunte agli oltre 60.000 zingari da tempo presenti nel nostro territorio, aggravandone la già precaria situazione.

Senza considerare la situazione giuridica assolutamente incerta in cui sono stati tenuti per molto tempo i profughi provenienti dalla ex-Jugoslavia, ed in particolare gli zingari che, in virtù delle persecuzioni subite da tutti i partecipanti al conflitto, avrebbero avuto diritto allo *status* di rifugiato, le condizioni materiali in cui essi si sono venuti a trovare, e si trovano tuttora, sono terribili.

Le associazioni di volontariato di settore hanno da tempo informato le Autorità preposte che gli insediamenti sorti, ad esempio, lungo il fiume Reno in Emilia versano in condizioni paragonabili a quelle delle *favelas* brasiliane, tra cumuli di spazzatura, acque putride e assenza di servizi. Non fa meraviglia che la mortalità infantile sia elevatissima. I volontari segnalano anche il generale abbruttimento di questi gruppi, in contrasto con la dignitosa povertà della loro vita precedente, ma nonostante ciò sottolineano il loro terrorizzato rifiuto alla prospettiva di essere ricondotti nelle terre di origine.

Gli zingari: un nome che a molti cittadini dà un senso di fastidio e di astio spesso malcelato, eppure un popolo che riesce a conservare un' identità ed una unità cultu-

rale da secoli, senza avere, anzi, rifiutando un proprio territorio. Un popolo da sempre ed ovunque perseguitato o alla meno peggio, tollerato a malincuore: espulsi dagli Stati, catturati per remare nelle galere, deportati nel Nuovo mondo; nel '600, a Milano come in Svezia, era possibile per legge ucciderli e privarli dei loro beni senza incorrere in alcun provvedimento. L'Olocausto hitleriano ne fece scomparire centinaia di migliaia: non sapremo mai la cifra esatta, poichè essi non esistevano per alcuna anagrafe.

Al termine «zingaro», che pure è quello più corretto per definire la loro entità culturale e che pertanto usiamo nel presente progetto, è da sempre associato un significato spregiativo.

Un'odio ed una intolleranza che hanno avuto probabilmente origine nella totale diversità della forma mentale e, di conseguenza, di visione del mondo e di impostazione della lingua e di comportamento, tra i popoli sedentari, quali sono quelli europei, ed i nomadi.

Come sempre intolleranza e isolamento nascono dalla diffidenza per la diversità ed hanno come conseguenza i comportamenti devianti di coloro che sono oggetto di intolleranza; tali comportamenti ingenerano maggiore intolleranza ed isolamento, in un circolo perverso dal quale è difficile sfuggire con le proprie forze. Il singolo individuo, vivendo dalla nascita una simile emarginazione è al tempo stesso ottuso, astuto e sfuggente, restio ad accettare le regole generalmente condivise e nemico dell'Autorità che le impone: in definitiva, socialmente pericoloso.

A ben vedere, la reazione della nostra società di fronte ai modi di operare di una parte degli zingari è simile a quella delle

società del '600, come simili ai provvedimenti della stessa epoca (ed altrettanto deprecabili) sono le severe leggi da più parte invocate.

Con ciò non si vuol dire che sia ammissibile indurre o costringere minorenni all'accattonaggio: non è ammissibile una «tradizione» di questa natura. Nè che siano del tutto false le accuse di illegalità diffusa rivolte agli zingari nostrani. Chi ha dei figli avvampa di rabbia nel vedere quei fagottini di stracci al collo di madri altrettanto misere che chiedono l'elemosina esibendoli qualsiasi tempo faccia; e trema nel constatare come quei bimbi non siano mai svegli, ma sempre persi in un sonno innaturale.

Se da un lato è assolutamente necessario che la nostra società impari a conoscere e a tollerare la diversità, dall'altro sono assolutamente inammissibili pratiche che rechino offesa a persone innocenti o che violino i diritti fondamentali della persona umana. Questa verità che sembra elementare scomparire nel dialogo tra sordi attualmente in corso tra le parti in causa: gli uni rimarcano la tendenza all'illegalità e invocano repressione o deportazione; gli altri negano importanza e spessore alla devianza, reclamando un improbabile «tutto subito».

Il presente disegno di legge parte da presupposti diversi, in un difficile tentativo di mediazione che potrebbe esemplificarsi in questo modo: la società civile riconosce i suoi errori ed intende correggerli; ciò fatto si richiede alla controparte debole di correggere i propri. I riconoscimenti sono ampi e l'aiuto concreto, nella speranza che ben presto queste comunità così diverse da noi sappiano cavarsela da sole.

L'articolo 1 detta i principi generali sui quali poggia l'intero progetto: riconoscimento del diritto al nomadismo ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Si è inteso riconoscere tale diritto come valido per tutti, separandolo dalla tutela delle minoranze zingare. È noto d'altro canto che esistono taluni piccoli gruppi di diversa etnia, ad esempio i «Camminanti» siciliani, dediti al nomadismo.

Il progetto è impostato sotto forma di legge quadro indirizzata alle regioni senza peraltro alterare impianti già stabiliti in taluni casi già da quindici anni.

Le Regioni Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Liguria, Lazio e Sardegna dispongono da tempo di proprie norme in materia.

Nel comma 2 dell'articolo 1, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, è previsto il riconoscimento di minoranza linguistica alle varie etnie zingare, in una definizione che si spera comprensiva di tutti i gruppi e sotto-gruppi. Si tratta di un riconoscimento importante ed innovativo se si considera che tutte le altre minoranze hanno un proprio territorio di riferimento. Quando il Parlamento finalmente approverà la legge sulle minoranze, in discussione ormai da decenni, i riconoscimenti in essa contenuti saranno automaticamente estesi agli zingari.

Il comma 3 consente agli zingari di origine extra-comunitaria di optare per lo *status* di apolide nelle forme riconosciute dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 1° febbraio 1962, n.306. Tale possibilità, regolamentata dal successivo articolo 10 del progetto, è estesa anche agli appartenenti alle etnie zingare di origine italiana.

Le norme contenute negli articoli da 2 a 7 dettano disposizioni sull'esercizio del diritto al nomadismo.

In particolare l'articolo 2 prevede, ricalcando ampiamente le già vigenti disposizioni regionali, la creazione di aree di sosta, nelle quali è possibile sostare per dodici mesi, e aree di transito, nelle quali il periodo di sosta non può essere superiore a dieci giorni. L'articolo detta disposizioni generali sulle attrezzature che devono essere disponibili, sulla collocazione delle stesse in luoghi che consentano l'accesso ai servizi pubblici e non emarginino socialmente coloro che vi risiedono.

Nell'articolo 3 si prevedono i criteri di gestione delle aree e della partecipazione

degli utenti alle spese ed alla gestione delle stesse. Nel comma 2 si demanda ai comuni, anche tramite le associazioni di volontariato riconosciute, il compito di assicurare il funzionamento delle aree.

Il successivo comma 3 affida alle associazioni l'importantissimo compito di porsi come tramite tra i nomadi e le istituzioni, evitando un confronto che potrebbe divenire stridente. Ad esse infatti è affidato il compito di informare sul complesso dei diritti riconosciuti e degli obblighi.

Nell'articolo 4 si tenta di dare soluzione allo scottante problema della scolarizzazione dei minori, prevedendo l'istituzione di appositi corsi di formazione scolastica che potranno anche essere tenuti nei campi medesimi. A tale scopo già nel precedente articolo 2 era previsto che la sosta poteva superare i sei mesi in caso di minore scolarizzato. Al termine dei corsi saranno rilasciati attestati validi per il lavoro e per il prosieguo degli studi. I commi 4 e 5 dell'articolo prevedono facilitazioni e sostegni per l'ingresso nel normale circuito scolastico. L'ultimo comma si preoccupa di predisporre strumenti di controllo per l'esercizio del diritto allo studio da parte dei minori.

L'articolo 5 prevede una riserva di fondi e di posti nei corsi regionali di formazione professionale per gli utenti dei campi sosta, allo scopo di superare le difficoltà che essi incontrano qualora desiderino inserirsi nel mondo del lavoro. Nel comma 2 si istituisce in ogni Camera di commercio un ufficio tramite il quale siano semplificate al massimo tutte le procedure per l'iscrizione ed il disbrigo delle pratiche necessarie per lo svolgimento di un'attività artigianale ed autonoma.

Da più parti si è osservato come l'analfabetismo sia assai diffuso tra i nomadi adulti: l'ultimo comma dell'articolo 5 prevede, a richiesta di un minimo di utenti, l'istituzione di appositi corsi di alfabetizzazione.

L'articolo 6 detta norme di tutela per l'accesso al diritto alla casa per i nomadi che lo richiedono.

Nell'articolo 7 sono previsti taluni obblighi per gli utenti ed in particolare l'obbligo di dichiarare le proprie generalità all'atto dell'accesso ai campi sosta. L'accesso ad un'area di sosta costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica presso il comune in cui sorge l'area e crea l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge relative ai campi. È infine sancito il divieto di accesso ai campi di transito per i nuclei familiari che abbiano minori in età scolare.

Nell'articolo 8 sono previste norme transitorie concernenti l'obbligo da parte delle regioni di chiudere tutti i campi e gli insediamenti non regolamentati entro due anni, nonchè l'obbligo dell'invio di tutti i dati sui movimenti dei nomadi all'Osservatorio istituito con il successivo articolo 9.

Gli articoli da 9 a 11 dettano disposizioni di tutela delle minoranze zingare. Come già detto gran parte delle disposizioni di favore deriveranno dalla approvazione della legge sulle minoranze linguistiche.

Tuttavia una parte di questi strumenti sono racchiusi nell'articolo 9, istitutivo presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per il nomadismo e per la tutela delle minoranze zingare. In esso sono rappresentati sia gli zingari, sia le le associazioni di settore, in particolare l'AIZO e l'Opera nomadi. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi al fenomeno, di valutare l'efficacia della normativa di settore e di proporre al Parlamento le opportune modificazioni, tramite una propria Relazione annuale.

Con l'articolo 10 si tenta di dare soluzione a due dei problemi più spinosi connessi alla particolare natura delle etnie zingare: il riconoscimento dello *status* giuridico e la soluzione dei problemi relativi allo stato di famiglia. Oltre a quanto già detto in merito allo *status* di apolide, nel comma 2 si propone di concedere la cittadinanza italiana, in alternativa a detto *status*, a tutti coloro che risiedano da almeno venti anni nel nostro Paese.

Nel comma 3 si dispone, in via del tutto eccezionale, di affidare la definizione degli *status* indicati alle dichiarazioni degli utenti.

Nell'articolo 11, al termine di tutta una serie di adempimenti regionali, sono indicati i modi attraverso i quali procedere al censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità zingare. Si tratta di un *do ut des* al quale, a parere dei proponenti, nè lo Stato nè gli appartenenti alle comunità possono esimersi. Le procedure sono similari a quelle di qualsiasi censimento, salvo il coinvolgimento delle associazioni rappresentate nell'Osservatorio, che in definitiva

appaiono la chiave di volta del funzionamento dell'intero sistema. Si osservi che la copertura finanziaria dei costi del censimento non è indicata nell'articolo relativo alla copertura finanziaria del provvedimento a motivo del fatto che detto censimento è previsto per una anno successivo alla scansione triennale del bilancio dello Stato. Tuttavia l'approvazione della legge costituisce obbligo per il Governo, quando sarà il momento, al reperimento dei fondi necessari.

Per le finalità della legge, nell'articolo 13 si istituisce un fondo da ripartire tra le regioni, in aggiunta agli stanziamenti da esse già previsti, pari a 40 miliardi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### ESERCIZIO DEL DIRITTO AL NOMADISMO

##### Art. 1.

###### *(Principi generali)*

1. La Repubblica riconosce il diritto al nomadismo ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. In tale ambito la presente legge detta le disposizioni generali cui devono uniformarsi le regioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine zingara in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione. Per popolazioni di origine zingara si intendono le etnie Rom, Sinti e tutti i gruppi ad esse assimilabili etnicamente e culturalmente.

3. La Repubblica riconosce lo *status* di apolide agli appartenenti alle popolazioni di cui al comma 2, di origine extra-comunitaria, che ne facciano richiesta.

##### Art. 2.

###### *(Aree di sosta e di transito)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono alla individuazione ed alla realizzazione di aree di sosta e di transito attrezzate. Le aree sono realizzate dalla regione con un limite massimo riferito allo 0,5 per cento della propria popolazione.

2. La permanenza di ciascuna famiglia nelle aree di sosta non può eccedere i dodici mesi; deve essere consentita una perma-

nenza maggiore in presenza di minori scolarizzati ai sensi dell'articolo 4 o di nomadi impegnati nei corsi professionali di cui all'articolo 5, nel limite della durata dei corsi o qualora uno dei componenti sia lavoratore dipendente.

3. La permanenza nelle aree di transito non può eccedere i dieci giorni ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia e per ragioni accertate di forza maggiore.

4. Le aree devono avere le seguenti caratteristiche:

a) avere una superficie complessiva non superiore a 4000 metri quadrati;

b) destinare a ciascun nucleo abitativo una superficie minima di 100 metri quadrati;

c) essere ubicate in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dalla vita sociale, consentendo l'accesso a tutti i servizi pubblici;

d) essere dotate di servizi igienici e lavatoi collegati alle reti idriche e fognarie; di illuminazione pubblica e di allacci alla rete elettrica per uso privato; di cabina telefonica; di contenitori per rifiuti solidi urbani; di un'ampia struttura coperta di uso polivalente; di area giochi attrezzata.

### Art. 3.

#### *(Gestione delle aree Ruolo del volontariato)*

1. Le regioni dettano criteri generali per la gestione e l'utilizzo delle aree, nonché le modalità del concorso degli utenti per le spese relative ai servizi ed al funzionamento delle strutture. Analogamente le regioni indicano i modi attraverso i quali gli utenti partecipano alla gestione ed alla manutenzione delle aree e le sanzioni per le violazioni a disposizioni di leggi o regolamenti.

2. I comuni, anche in associazione, assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito con proprio personale o attraverso convenzioni con le

associazioni di volontariato riconosciute, operanti nel settore.

3. Spetta altresì alle associazioni di cui al comma 2, nei modi indicati dalle medesime convenzioni, il compito di informare gli utenti delle aree sugli effetti della presente legge e delle disposizioni regionali di settore, nonché sul complesso dei propri diritti e doveri.

#### Art. 4.

##### *(Scolarizzazione dei minori)*

1. Le regioni provvedono all'istituzione di appositi corsi scolastici per i nomadi minori di anni sedici, presenti nei propri campi di sosta. I corsi sono tenuti da insegnanti in possesso di specifici requisiti di specializzazione. Qualora ne facciano richiesta almeno dieci nuclei familiari per campo, i corsi potranno essere tenuti nei campi medesimi.

2. La durata dei corsi non può essere inferiore a 120 ore distribuite nell'arco di sei mesi. Il periodo è definito dai consigli di circolo, sentite le famiglie interessate.

3. La valutazione periodica è effettuata ad ogni periodo di frequenza ed opportunamente certificata. I titoli riportati sono validi ai fini dell'iscrizione alle scuole secondarie inferiori.

4. È consentita a domanda e durante lo stesso anno scolastico l'iscrizione e la frequenza a scuole dello stesso ordine, anche in deroga alla normativa vigente.

5. Al fine di consentirne l'inserimento nel normale circuito scolastico, le regioni dettano norme particolari per il sostegno dei minori nomadi iscritti alle scuole elementari e secondarie dello Stato.

6. I comuni, le organizzazioni di volontariato ed i docenti vigilano sull'effettivo esercizio del diritto allo studio da parte dei minori ed informano senza indugio l'autorità di pubblica sicurezza di ogni fatto o atto ostativo all'esercizio di tale diritto.

## Art. 5.

*(Inserimento nel mondo del lavoro  
Alfabetizzazione degli adulti)*

1. Le regioni riservano una quota non superiore all'uno per cento dei fondi destinati alla formazione professionale alla predisposizione di corsi annuali di preparazione alle professioni e mestieri usualmente e maggiormente praticati dai nomadi. Analogamente riservano una quota di posti non superiore all'uno per cento nei propri corsi professionali annuali per giovani nomadi di età inferiore ai trent'anni.

2. Presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ufficio col compito di:

a) facilitare l'iscrizione dei nomadi nel registro degli esercenti di commercio e degli ambulanti;

b) seguirli nel disbrigo delle procedure burocratiche per la concessione di licenze per attività produttive, commerciali, di spettacolo, nonchè per la concessione di aree di vendita nei mercati e nelle fiere.

3. Nell'ambito dei propri stanziamenti e su richiesta degli aventi diritto regolarmente presenti nei propri campi sosta, le Regioni possono organizzare corsi di alfabetizzazione per nomadi adulti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

## Art. 6.

*(Diritto di stabilimento)*

1. I comuni o i consorzi di essi adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso al diritto alla casa dei nomadi che lo richiedano, in base alla legislazione vigente e degli interventi specificamente previsti dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

## Art. 7.

*(Obblighi degli utenti)*

1. All'atto dell'accesso alle aree gli utenti sono tenuti a dichiarare le generalità proprie e dei componenti del nucleo familiare. L'accesso ad un'area di sosta costituisce il titolo per l'iscrizione anagrafica presso il comune in cui sorge l'area.

2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative ai campi di sosta o di transito. Salvo fatto più grave, la sanzione massima consiste nel diniego di accesso o nell'espulsione dalle aree.

3. Non è ammesso l'accesso ai campi di transito ai nuclei familiari in cui siano presenti minori soggetti all'obbligo scolastico. Il mancato rispetto dell'obbligo scolastico per i minori di anni sedici, comporta, salvo fatto più grave, la decadenza del diritto di sosta.

## Art. 8.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla regolarizzazione o alla chiusura dei campi di sosta esistenti o non regolamentati, avvalendosi, ove occorra, dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 le regioni avviano i nomadi presenti sul proprio territorio in sosta non regolamentata in una delle proprie aree di sosta o di transito a scelta degli interessati, anche avvalendosi, ove occorra, dell'autorità di pubblica sicurezza.

3. Le regioni inviano annualmente all'Osservatorio di cui all'articolo 9 dati circostanziati sulle presenze ed i movimenti nelle aree di cui all'articolo 2.

## TITOLO II

## TUTELA DELLE MINORANZE ZINGARE

## Art. 9.

*(Osservatorio nazionale)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per il nomadismo e per la tutela delle minoranze zingare.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da funzionario da lui delegato ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) da tre rappresentanti regionali, nominati a rotazione dalle regioni;

d) da due rappresentanti delle minoranze zingare;

e) da un rappresentante dell'Associazione italiana zingari oggi (AIZO) e da un rappresentante dell'Opera nomadi.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) raccogliere, elaborare e valutare i risultati del censimento dei nomadi e degli appartenenti alle etnie zingare presenti nel territorio italiano, di cui all'articolo 11;

b) valutare l'efficacia della legislazione regionale in materia di nomadismo, suggerendo le eventuali modificazioni;

c) predisporre, per il Ministro degli affari sociali, modifiche alla legislazione nazionale in materia di tutela della minoranza zingara, in funzione della sua peculiarità di popolo senza territorio;

d) suggerire modificazioni alla legislazione nazionale in materia di accesso nel territorio italiano, riconoscimenti di *status*, rilascio di documenti, ricongiungimenti familiari, matrimoni, iscrizioni anagrafiche, nonché su ogni altra questione ove si ritenga necessario prevedere norme particolari;

e) inviare annualmente una dettagliata relazione al Parlamento relativa ai compiti indicati nelle lettere da a) a d) e contenente le valutazioni in merito all'evoluzione del fenomeno del nomadismo e della presenza di popolazioni zingare sul nostro territorio.

#### Art. 10.

##### *(Definizione degli status giuridici)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, definisce le procedure di riconoscimento dello *status* previsto dal comma 3 dell'articolo 1. Il regolamento altresì dovrà regolamentare le procedure per il medesimo riconoscimento all'atto dell'ingresso degli zingari extra-comunitari nel territorio italiano. Comunicazione degli ingressi dovrà essere fornita all'Osservatorio di cui all'articolo 9.

2. La cittadinanza italiana è riconosciuta a tutti gli zingari che sono nati o che dimostrano di vivere stabilmente nel territorio italiano da almeno venti anni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli *status* giuridici e di famiglia di tutti gli appartenenti alle popolazioni zingare sono definiti in base alle dichiarazioni dei medesimi, in base alle dichiarazioni di accesso ai campi o nel corso del censimento di cui all'articolo 11, sempre che dette dichiarazioni non contrastino con documenti precedenti in possesso o di cui sia a conoscenza la pubblica amministrazione.

#### Art. 11.

##### *(Censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità zingare)*

1. Per l'anno 2001 e comunque non prima del completamento degli adempimenti regionali previsti dall'articolo 8, è indetto il censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità zingare. Le norme di esecu-

zione sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro degli affari sociali, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 9, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede alle operazioni di censimento, avvalendosi degli organi del sistema statistico nazionale, della collaborazione degli enti pubblici, delle regioni e delle associazioni di volontariato rappresentate nell'Osservatorio. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno indicate le competenze regionali, il ruolo delle associazioni, i requisiti di cui dovranno essere in possesso i rilevatori ed i coordinatori, le tipologie contrattuali.

3. I pubblici ufficiali, i rilevatori, i coordinatori e tutti coloro incaricati sotto qualunque forma al censimento sono tenuti al segreto statistico ed al segreto d'ufficio.

4. È fatto obbligo a ciascun capo famiglia delle comunità censite di fornire le notizie richieste, avvalendosi, ove occorra, dell'aiuto dei rappresentanti delle Associazioni di volontariato facenti parte dell'Osservatorio.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 12.

###### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli obblighi derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della presente legge le regioni fanno fronte con fondi propri e con trasferimenti dallo Stato valutati in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e successivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1998 e successivi, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

